

ESAME DI STATO 2018/19 per candidati con Disabilità. DSA /BES
(Riferimenti legislativi: O.M. 205/2019. Art. 20. 21 - D.Lgs. 62/2017. Art. 20)

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA' (ex Legge 104/92 - Art. 20, O.M. 205/2019)

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dalla normativa vigente. In particolare, Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente o meno all'interno del relativo PEI (piano educativo individualizzato). Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

PEI differenziato

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico **relativi unicamente allo svolgimento di tale piano**, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di competenze senza effetti legali (ai sensi dell'Art. 13, DPR 323/98) con relativa attribuzione del punteggio conseguito all'Esame di Stato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.** Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti (e di eventuali esperti) che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione (in ogni caso tali docenti/esperti assumono un ruolo indispensabile di supporto e di assistenza, mai quello di commissario d'esame). La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate. In nessun caso va indicato nei tabelloni esposti al pubblico che l'esame di stato è stato superato sostenendo prove diverse da quelle degli altri candidati, sia nel caso di prove curricolari che differenziate.

Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. In particolare, a ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, c. 1 (*), predisposti in coerenza con il PEI, da cui prende avvio il colloquio.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, **viene rilasciato un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

PEI curricolare (o per obiettivi minimi comunque globalmente riconducibile alla programmazione ordinaria del corso di studi).

Il superamento dell'esame comporta il rilascio di regolare diploma. Per tali candidati sono comunque previsti, **se necessario**, tempi di svolgimento maggiori (**di prassi fino ad un 30% in più del tempo ordinario della prova**) per le prove scritte e/o strumenti tecnici di supporto con l'eventuale aiuto di un A.T.

La Commissione d'esame, **sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **può predisporre** prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati (si veda il relativo approfondimento in calce al presente vademecum), che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, in tempi più lunghi per il colloquio e per l'effettuazione delle prove scritte ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Il docente di sostegno (ed eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità), vengono nominati dal Presidente di Commissione sulla base delle indicazioni del documento del 15 Maggio, acquisito il parere della Commissione.

Nel caso in cui non vengano predisposte prove equipollenti possono essere stabilite dalla commissione d'esame, in relazione alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe, opportune modalità di svolgimento delle prove di esame, che non alterino il carattere di validità delle prove stesse, consistenti in maggiori tempi, possibilità di spiegazioni ed esplicazioni dei contenuti, utilizzo di strumenti compensativi, svolgimento della prova orale con supporti multimediali etc..

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA (e altri disturbi evolutivi specifici certificati) e BES (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale) (Art. 21, O.M. 205/2019)

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 170/2010 - considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con particolare riferimento alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito degli specifici percorsi didattici personalizzati (PDP). A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla commissione come allegato nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato (PDP) o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669/11 ed eventualmente, se ritenuto opportuno dal Consiglio di classe stesso, una relazione di presentazione dell'alunno appositamente predisposta, in cui viene descritto il percorso scolastico dell'allievo e sono meglio dettagliate le modalità didattiche poste in essere che il Consiglio di classe "propone" alla commissione per lo svolgimento dell'esame di stato. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Svolgimento delle prove scritte. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari (di prassi fino ad un 30% in più del tempo ordinario della prova) e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte, **aiutando eventualmente l'allievo nella loro comprensione.** Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Nel diploma, in ogni caso, non viene fatta menzione dell'impiego di strumenti compensativi.

Candidati con DSA aventi percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte della/e lingua/e straniera/e. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e,** la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo (purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e orali sostitutive delle prove scritte).

Candidati con DSA aventi percorso didattico differenziato - I candidati con diagnosi DSA che (ai sensi dell'art.6, c. 6, del DM 5669/11) hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione (senza effetti legali). **Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.**

Il colloquio dei candidati con DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. In particolare, a ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, c. 1 (*), predisposti in coerenza con il PDP, da cui prende avvio il colloquio.

Situazione di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES - Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale)

Per situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati come tali dal consiglio di classe, **devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.** La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato e, **se ritenuto necessario, una relazione di presentazione dell'alunno. In ogni caso, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi,** sia con riferimento alle prove scritte che alla prova orale, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del II ciclo.

(*) COLLOQUIO D'ESAME (Art. 19, comma 1, O.M. 2015/2019)

Il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 62/2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento de profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito (la modalità delle "tre buste"), di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL). Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del d.l. n. 137/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 169/2008, illustrati nel documento del C.d.C. e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

Le prove equipollenti

Con il termine "prove equipollenti" si intende che:

- **I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille**, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.

In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria.

- **la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse"**: ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento;

- **la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I.** La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato.

La Commissione a sua volta deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l'anno

(Documento predisposto dal Dirigente Scolastico ed allegato alla Circolare dei Consigli di Classe del Mese di Maggio 2019)